

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGETTO DI LEGGE “NORME IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

I principi ispiratori della riforma della Pubblica Amministrazione, in particolare in termini di efficienza, efficacia, centralità dell'utenza, snellimento delle procedure, non possono ricevere compiuta attuazione in mancanza di una riorganizzazione dei processi, in cui si tenga conto delle esigenze del cittadino, di coordinamento tra le banche dati degli uffici, di superamento dell'eccesso di produzione di carta e documenti.

Semplificare l'azione amministrativa vuol dire eliminare passaggi procedurali e adempimenti inutili al fine di rendere più chiaro e snello il funzionamento dell'Amministrazione; vuol dire eliminare tutto quello che è superfluo per il buon funzionamento dell'amministrazione. Spesso certi passaggi o adempimenti non si possono eliminare senza pregiudicare la certezza del diritto; in questi casi semplificare significa allora saper trovare modi diversi, più semplici, rapidi ed economici per raggiungere l'obiettivo fissato dalle norme. Lo stereotipo di una Pubblica Amministrazione rallentata dalla complessità e burocratizzazione delle procedure e in ritardo rispetto alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, vuole lasciare il posto ad un modello flessibile e snello, finalizzato a rendere l'azione amministrativa più rapida ed economica.

Finalità del presente progetto di legge è quella di predisporre strumenti idonei ad una sempre più piena realizzazione dell'efficienza dell'attività amministrativa conformemente all'art. 14, comma 1 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, mantenendone ferma la legalità e l'imparzialità.

In particolare, il progetto di legge qui presentato costituisce attuazione di quanto sancito dall'art. 1, comma 1 della Legge 31 luglio 2009 n. 105, “Legge quadro per la riforma della pubblica amministrazione” in funzione della realizzazione dello “scopo di migliorare la funzionalità della attività esecutiva ed amministrativa e fornire servizi sempre più efficaci e coerenti alle esigenze dell'utenza”. Questa proposta di legge, inoltre, insieme con la Legge quadro sopra citata, le leggi sulla dirigenza, sui concorsi, sulla disciplina dei pubblici dipendenti, nonché i progetti di legge sulla riforma della struttura e del modello organizzativo, sul codice etico dei pubblici funzionari e l'ancora più attinente progetto di legge sul procedimento amministrativo costituiscono momenti realizzativi del più ampio programma di questo Governo e, in particolare, di questa Segreteria di Stato volto a porre in essere una profonda riforma dell'intero comparto dell'Amministrazione pubblica.

I fini specifici perseguiti con il presente progetto di legge sono la definizione chiara e la semplificazione delle forme delle istanze e dichiarazioni rivolte alla PA e la riduzione al minimo indispensabile della necessità del ricorso alla certificazione pubblica, con maggiori certezze ed evidenti diminuzioni di costi per la Pubblica Amministrazione e minori aggravii per i privati.

Con la vigente Legge 21 ottobre 1988 n. 105, “Norme sulla documentazione amministrativa”, si era intrapresa la strada di sostituire le certificazioni pubbliche con forme di cosiddetta “autocertificazione”. Le dichiarazioni sostitutive, nella disciplina oggi vigente, tuttavia, devono comunque essere redatte alla presenza di un pubblico ufficiale o di un funzionario pubblico abilitato a ricevere la pratica; questi, poi, deve autenticare la sottoscrizione del dichiarante. Questa regolamentazione non ha avuto molta fortuna sul piano pratico perché richiede maggiore snellezza.

Le norme del presente progetto di legge percorrono con un forte contenuto innovativo la strada aperta dalla Legge n. 105 del 1988, ampliandone lo spettro applicativo; la nuova disciplina che qui si propone si regge su norme indirizzate a produrre una notevole semplificazione nei modi nei quali s’instaurano i rapporti tra cittadino e amministrazione dello Stato ed eliminando alcune formalità che non hanno più ragione d’essere.

Scopo non secondario del presente progetto, è inoltre l’eliminazione della produzione e della circolazione di documentazione in eccesso, con beneficio anche economico sia per i privati cittadini, sia per gli uffici della Pubblica amministrazione, con snellimento di alcune procedure e maggiore collaborazione con la popolazione che agli uffici si rivolge. Inoltre, alla logica di quella che è stata definita “diffidenza istituzionale” tra cittadino e pubblica amministrazione si sostituisce finalmente il metodo della collaborazione, imperniata sulla fiducia nelle dichiarazioni rese dai privati, tuttavia bilanciata con la responsabilità che ha altresì rilievo penale. Questo nuovo metodo dovrebbe contribuire a rendere il rapporto tra cittadino e amministrazione più sereno e collaborativo, nonché più semplice, con vantaggio per l’efficienza e l’efficacia dell’azione della amministrazione pubblica.

Gli obiettivi sopra indicati verranno raggiunti con due operazioni fondamentali:

a) stabilendo il principio, che dovrà tradursi in corretta prassi amministrativa, secondo il quale l’amministrazione adita deve acquisire direttamente, quindi d’ufficio, i dati riguardanti stati o qualità personali o fatti relativi ai privati che ad essa si sono rivolti, quando essi sono necessari per l’istruzione di una pratica amministrativa, utilizzando i dati in possesso o interpellando gli uffici che istituzionalmente li conservano, o anche accedendo direttamente ai relativi archivi avvalendosi altresì dei mezzi informatici;

b) eliminando le certificazioni pubbliche tutte le volte che, per il compimento di pratiche amministrative - esclusi, dunque, gli atti di rilievo giudiziario - questa forma di attestazione di stati, qualità personali e fatti non sia strettamente indispensabile; le certificazioni saranno sostituite da forme di dichiarazione prestata dall’interessato o da forme sostitutive di atti di notorietà.

Il Titolo I si apre con l’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione del progetto di legge (art.1), che concerne le modalità di presentazione dei documenti da parte degli interessati agli uffici competenti e di rilascio delle certificazioni da parte degli uffici pubblici ai soggetti interessati. Considerato che il ricorso agli strumenti di semplificazione amministrativa è creato per snellire e migliorare i rapporti fra le Pubbliche Amministrazioni e i cittadini utenti, il presente progetto di legge ne ha previsto l’estensione ai gestori di servizi pubblici nei rapporti con l’utenza ed ai privati che vi consentano. A salvaguardia della loro autonomia, per questi ultimi non è stato previsto l’obbligo, bensì soltanto la facoltà di accettare la documentazione presentata

con le modalità descritte.

L'adozione di strumenti di semplificazione della documentazione amministrativa presuppone inoltre che esista univocità nelle forme della documentazione stessa e pari univocità nella terminologia utilizzata per identificare tali forme. Si tratta di un problema particolarmente delicato per la Repubblica; esso scaturisce da due ordini di considerazioni.

Infatti (e questo è il primo ordine), la terminologia usata correntemente rispecchia fortemente una prassi che affonda le sue radici nella tradizione di *ius commune*, ma anche nella consuetudine; tuttavia, per questo motivo, di tale prassi non sempre sono chiare e univocamente identificabili le fonti dalle quali essa ricava la propria legittimità, o comunque non sempre si possono facilmente determinarne i fondamenti legali. In un ordinamento che si regge sul primato del diritto, ciò può produrre problemi.

D'altra parte, la terminologia (ed è il secondo ordine di considerazioni) rispecchia quella del vicino ordinamento italiano, dove l'esperienza giuridica è fondata sulla codificazione civile; in particolare, il codice civile (e non solo) in materia documentaria, privata e pubblica, detta norme fondamentali. Dunque, si può dire che è vigente nella Repubblica una terminologia, che, pur avendo una matrice tradizionale di diritto comune, è sicuramente in parte mutuata da quella che rispecchia l'ordine di idee tipico di un altro ordinamento.

Da tutto ciò discende la necessità di definire con lo strumento della legge cosa sia atto pubblico, cosa copia autentica, cosa atto di notorietà (di quest'ultimo, per esempio, invano si cercherebbe nelle fonti del diritto sammarinese una nozione legale univoca). Lo stesso atto (o documento) pubblico ha una fisionomia diversa a seconda che lo si consideri nel rigoroso ambito del diritto comune e o in quello del diritto codificato, mentre nell'ordinamento sammarinese la sua nozione legale non deriva altrimenti che dall'art. 149, comma 2, n. 7 del codice penale. Di qui la necessità delle definizioni di cui all'art. 2.

Il documento non consiste nell'atto formato o utilizzato dalla pubblica amministrazione, ma nella rappresentazione di tale atto. In questo senso il legislatore evidenzia opportunamente la differenza fra l'atto, e cioè l'evento a cui la norma ricollega determinati effetti giuridici, e il documento, che è il supporto idoneo a dare rappresentazione a quell'evento, al fine di assicurarne la conoscibilità in maniera duratura e di renderne possibile la fruibilità da parte dei diversi soggetti dell'ordinamento. Il documento amministrativo, inoltre, può assolvere la sua funzione di rappresentazione in una pluralità di modi, anche diversi dalla scrittura sul supporto cartaceo. Si possono dunque configurare come documenti amministrativi anche documenti non cartacei e addirittura “immateriali”, come i documenti informatici.

Non costituiscono documenti amministrativi soltanto le rappresentazioni degli atti conclusivi dei procedimenti amministrativi, ma anche, purché dotate di una propria forma definita e autonoma, quelle relative ad atti endoprocedimentali, di rilevanza puramente interna o ad atti non relativi ad un procedimento.

Dalla definizione si ricava poi un'altra indicazione importante, in base alla quale sono da considerarsi documenti amministrativi non solo quelli che danno rappresentazione di atti amministrativi, ma anche quelli che rappresentano atti di diritto privato dell'amministrazione.

Infine, per documenti amministrativi non si devono intendere soltanto quei documenti che l'amministrazione ha formato direttamente, ma anche quei documenti che – benché formati da altri soggetti, anche privati – sono comunque rilevanti per lo svolgimento dell'attività amministrativa e come tali sono detenuti da una pubblica amministrazione, come ad esempio le dichiarazioni sostitutive o i documenti presentati dai privati nell'istruttoria del procedimento amministrativo.

Altrettanto necessario individuare l'ambito di applicazione soggettivo, che non riguarda soltanto gli uffici della pubblica amministrazione, ma anche i gestori dei servizi pubblici, fatte salve disposizioni speciali; inoltre la legge si applica non soltanto ai cittadini sammarinesi, ma anche agli stranieri, sia pure con le opportune cautele e nei casi espressamente previsti, per evitare di accollare sugli uffici l'accertamento di stati, qualità e fatti difficilmente verificabili in Repubblica (art. 3).

Il Titolo II rappresenta uno dei punti focali della legge, al quale si è accennato sopra e che è destinato a mutare in positivo i rapporti tra Amministrazione e privati; esso consiste nell'obbligo per gli uffici della pubblica amministrazione (e per i gestori di pubblici servizi), sancito dall'art. 4, di acquisire d'ufficio tutti i dati e le informazioni che concernono stati e qualità personali e i fatti che la stessa pubblica amministrazione è tenuta a certificare o per i quali conservi i documenti relativi. L'acquisizione d'ufficio dei certificati è particolarmente utile nel perseguimento dell'obiettivo di liberare i cittadini e le imprese dall'onere di partecipare alla fase istruttoria del procedimento amministrativo e al suo successivo sviluppo, se non nei casi di reale interesse dei medesimo a presentare memorie scritte e documenti non in possesso di pubbliche amministrazioni o di prendere visione degli atti. Il principio dell'obbligo dell'acquisizione di ufficio è protetto anche da un vero e proprio divieto, l'infrazione del quale da parte del pubblico funzionario integra responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 26 (Infrazione dei doveri d'ufficio) del presente progetto.

In questo quadro si colloca la disciplina finalizzata a permettere a ciascun ufficio della pubblica amministrazione di reperire le informazioni necessarie accedendo direttamente ai propri archivi oppure agli archivi degli altri uffici della medesima pubblica amministrazione, previa autorizzazione della Direzione Generale della Funzione Pubblica. Nel medesimo art. 5 è scolpito il principio che l'accesso deve essere strettamente limitato ai dati da acquisire, tenuto conto della pratica da evadere. Le disposizioni in materia di gestione delle banche dati e di procedure di accesso alle medesime sono demandate a successivo decreto delegato.

Al fine di garantire un'attività amministrativa più snella a moderna il progetto di legge favorisce inoltre l'uso dei sistemi telematici ed informatici nelle comunicazioni interne tra uffici della pubblica amministrazione per acquisire informazioni d'ufficio o accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 6).

L'altro punto focale della legge è rappresentato dall'art. 7, che sancisce il principio, secondo il quale le certificazioni richieste dalle norme in vigore, da allegare alle pratiche amministrative, possono essere sostituite da dichiarazioni apposite, senza necessità dell'autenticazione del funzionario o del pubblico ufficiale competente a riceverle.

Naturalmente è fatta salva la facoltà della pubblica amministrazione di accertare d'ufficio (art. 8) la veridicità delle dichiarazioni, trasmettendo gli atti all'autorità giudiziaria competente nel caso valutati le dichiarazioni false o non

attendibili.

L'articolazione del procedimento è generalmente scandita dalla presentazione di documenti da parte di privati o dalla formazione di documenti da parte dell'amministrazione, in applicazione di un vero e proprio principio di documentalità dell'attività amministrativa. In base a tale principio il documento amministrativo rappresenta il mezzo indispensabile per dare rilevanza sul piano giuridico all'attività delle pubbliche amministrazioni, facendole assumere il livello di esternazione che le è necessario per poter avere un effetto pratico nei rapporti tra i soggetti e l'ordinamento. Ciò fa sì che la formazione di documenti assuma spesso un'importanza preponderante nell'ambito dell'attività amministrativa, spesso anche a scapito dell'efficacia e della semplicità della stessa.

Per ovviare a tale inevitabile rallentamento del procedimento, sono state introdotte diverse misure di semplificazione della gestione documentale amministrativa, basate sia sul miglioramento delle modalità di trasmissione dei documenti fra le amministrazioni, anche attraverso le innovazioni informatiche e telematiche, sia sull'inversione a carico dell'amministrazione degli oneri previsti relativamente alla presentazione di documentazione amministrativa nell'istruttoria procedimentale.

Infatti, gli strumenti di semplificazione della documentazione amministrativa prevedono che quando il cittadino deve dichiarare all'amministrazione stati, qualità personali o fatti, anziché produrre dei certificati può adempiere all'onere posto a suo carico, a seconda dei casi, con l'esibizione di un documento in corso di validità contenente l'indicazione dei dati richiesti, con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva, o con la richiesta all'amministrazione precedente di acquisire direttamente i certificati.

All'articolo 9 viene consentito ai cittadini che devono attestare alcuni stati e qualità personali, quali quelli relativi all'identità personale, di sostituire la presentazione di alcuni certificati anagrafici con la semplice esibizione del documento d'identità, che già li attesta *erga omnes*, come pure con l'esibizione della patente di guida e del passaporto. Anche in questo caso i pubblici dipendenti hanno l'obbligo, protetto dall'art. 26, di acquisire per mezzo dei documenti di riconoscimento sopra indicati le attestazioni delle quali tali documenti sono portatori.

Criterio metodologico che ha presieduto alla disciplina contenuta in questo Titolo III, che per certi aspetti è il cuore dell'intero progetto, è quello di evitare qualsiasi inutile formalismo. Si è quindi proceduto a ridurre gli aspetti formali al minimo indispensabile, cioè in quanto strettamente connessi alle funzionalità della legge. Tuttavia, ad alcuni elementi di formalismo non è possibile rinunciare senza far venir meno il prezioso bene della certezza formale in ordine agli stati, alle qualità personali ed ai fatti che normalmente ed istituzionalmente sono oggetto di certificazione pubblica. A questi specifici aspetti appunto formali sono destinate le norme degli artt. 10 e 11; in particolare s'intende introdurre il principio generale della spedizione a mezzo posta delle istanze e, dove esistano le condizioni tecniche e legali, anche con il mezzo telematico o per telefax (art. 10).

Ulteriore strumento di semplificazione è rappresentato dalle dichiarazioni sostitutive (di certificazione e di atto di notorietà) che sostituiscono a livello definitivo la corrispondente documentazione.

Con il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (art.11) l'interessato può sostituire atti di notorietà relativi a stati, qualità personali e fatti che siano a sua diretta conoscenza rendendo una dichiarazione sottoscritta in presenza del pubblico ufficiale o funzionario ricevente o trasmettendola unitamente ad una fotocopia non autenticata di un documento di identità, che l'interessato sottoscrive dichiarandola conforme all'originale in suo possesso.. Ciò lo esenta dalla necessità di dare luogo al più complesso procedimento necessario per la formazione dell'atto di notorietà e in questo senso costituisce una notevole semplificazione istruttoria, purché non esista uno speciale divieto espresso.

Per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive di certificazione, con il loro utilizzo l'interessato può sostituire a tutti gli effetti, attraverso una propria dichiarazione sottoscritta, certificazioni amministrative relative ad un congruo e cospicuo numero di stati, qualità personali e fatti, tassativamente indicati nel comma 1 (alcuni di questi stati, qualità personali e fatti sono attestati già nei documenti di riconoscimento dell'identità personale): tale esibizione esenta del tutto l'interessato dalla successiva presentazione della certificazione sostituita. Per tali dichiarazioni sostitutive non è prevista alcuna particolare forma e possono essere rilasciate (comma 2) anche contestualmente alle istanze che devono corredare. Sono stati anche individuati casi (comma 3) in cui la forma della dichiarazione sostitutiva è tassativamente esclusa.

Le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà possono essere utilizzate in tutti i casi in cui sia necessaria e richiesta dalla legge la presentazione di un atto di notorietà: all'amministrazione è fatto divieto di richiedere quest'ultimo in luogo delle prime, mentre, come per gli altri tipi di autocertificazione, per l'interessato è possibile ricorrere indifferentemente all'atto notorio o alla relativa dichiarazione sostitutiva. Questa ampia possibilità viene di fatto a individuare l'autocertificazione come la “regola” nel sistema di produzione e di circolazione delle certezze pubbliche. Per tutte le amministrazioni l'utilizzo dei certificati diventa residuale e di fatto viene limitato a quei casi particolari in cui, per la natura dei dati da certificare e per il tipo di operazioni richieste dall'attività di “certificazione” non è possibile il ricorso alla dichiarazione dell'interessato: ci si riferisce alle eccezioni alla regola dell'autocertificazione previste dalla legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi (art. 13, comma 2) e all'elenco già contenuto all'articolo 12.

Gli artt. dal 14 al 16 riguardano le dichiarazioni del minore, dell'interdetto, dell'inabilitato o di colui che possa essere impossibilitato a sottoscriverla o impedito temporaneamente a rilasciarla.

L'art. 17 attribuisce agli uffici della pubblica amministrazione il compito di predisporre appositi moduli per le dichiarazioni sostitutive con alcune indicazioni necessarie, quali il richiamo alla responsabilità per le dichiarazioni mendaci o false e l'informativa sul trattamento dei dati personali.

L'art. 18 e l'art. 19 sono indirizzati a semplificare la materia della certificazione pubblica stabilendo la validità illimitata delle certificazioni che attestano stati, qualità personali e fatti che non subiscono modificazioni del tempo, e facendo cessare la validità di tutte le altre decorsi tre mesi dalla data del rilascio; analoga disciplina si applica per le dichiarazioni sostitutive. Tuttavia, la norma più significativa in questo

senso è contenuta nel comma 3 dell’art. 18, in virtù del quale i certificati datati anteriormente ai tre mesi, e dunque formalmente scaduti, possono produrre i loro effetti anche oltre i termini di validità se l’interessato dichiara sotto la sua responsabilità che quanto in esso è attestato non ha subito variazioni. E’ infatti poco comprensibile che si reiterino certificazioni soltanto per un requisito formale (la scadenza dei tre mesi), quando ciò che è oggetto di attestazione, cioè la sua sostanza, è ancora conforme alla realtà delle cose e questa conformità possa essere dichiarata dall’interessato sotto la sua responsabilità.

L’art. 19, infine, permette di evitare il rilascio di tanti certificati quanti sono gli stati, le qualità personali o i fatti da attestare, quando essi si riferiscano alla stessa persona, ma di riunirli tutti in un’unica certificazione. Si tratta, dunque, insieme con quello dell’art. 18, di un contributo significativo alla riduzione dell’uso di un bene prezioso quale è la carta nonché di snellimento delle procedure e dei rapporti tra cittadino e Stato amministratore.

Anche il Titolo IV ha un rilievo significativo e costituisce uno degli snodi del presente progetto di legge, anche perché all’art. 20, comma 3 è data una nozione legale di “autenticazione” intesa come dichiarazione di conformità di copia. Infatti, a dispetto di un diffuso uso del termine e posto che la copia autenticata di un documento - per il citato disposto del comma 2 dell’art. 149 del codice penale - è equiparata al documento pubblico, non sembra che nell’ordinamento sammarinese esista una nozione legale di copia autentica di un documento e di autenticazione, pertanto attualmente non esiste certezza dei suoi requisiti essenziali. Tutto l’art. 20, dunque, ha la finalità di stabilire un punto fermo in materia. L’effetto è quello di mantenere alto il livello della certezza formale, senza aggravio in termini di formalismi, anche perché è stabilita in modo poco formalistico la procedura dell’autenticazione, senza stravolgere la tradizione segnatamente notarile, indicando altresì i soggetti che possono autenticare copie di documenti.

L’art. 21 prevede e distingue, rispetto a quanto previsto dall’art. 20, la fattispecie della dichiarazione che può sostituire la autenticazione di cui al medesimo articolo 20. Infatti stabilisce che le copie autentiche di documenti possono essere sostituite dalla dichiarazione di conformità con l’originale resa da colui che conserva l’originale, sotto la consueta responsabilità anche penale.

L’art. 22 disciplina l’autenticazione delle fotografie, che rimane di competenza dei pubblici ufficiali o dei pubblici funzionari preposti al rilascio dei documenti di riconoscimento.

Il Titolo V contiene la norma (art. 23) che accolla alla Direzione Generale della Funzione Pubblica l’onere e il compito di emanare direttive, realizzare il coordinamento e fornire il supporto tecnico, particolarmente necessario per il buon funzionamento di questa legge, anche per l’uso delle applicazioni telematiche e informatiche che implica.

Il Titolo VII affronta il problema particolarmente delicato di dare vita ad una adeguata rete di sanzioni che deve proteggere la certezza che deriva dalla documentazione, soprattutto quando la sua esistenza e la sua conformità con la realtà delle cose dipende dalle dichiarazioni dei privati. Per questo, mentre da un lato l’Amministrazione può sempre accertare d’ufficio la veridicità delle dichiarazioni (art. 8), d’altro lato vengono qui richiamate le norme penali specifiche relative a chi

presenta dichiarazioni false o mendaci o non più rispondenti al vero; d'altra parte l'art. 24, comma 3 equipara alla dichiarazione rilasciata a pubblico ufficiale ogni dichiarazione prevista dagli articoli espressamente indicati dal medesimo comma 3. E' da sottolineare l'inasprimento delle pene con l'interdizione dai pubblici uffici quando i reati indicati sono stati commessi per ottenere un ufficio pubblico o altri casi indicati nel comma 4 dell'art. 24. La decadenza dai benefici conseguiti con documenti falsi o sulla base di dichiarazioni false e mendaci (art. 25) è la naturale conseguenza di questo ordine di considerazioni.

Come già sopra anticipato, la violazione del divieto che grava sugli uffici pubblici di richiedere certificazioni e di acquisire di ufficio le informazioni relative a stati, qualità personali e fatti che la pubblica amministrazione sia tenuta a certificare, sancito dall'art. 4, nonché il rifiuto ad acquisire dati da documenti di riconoscimento sulla base dell'art. 9 oppure l'accoglimento di dichiarazioni sostitutive non consentite dalla legge, hanno come conseguenza la responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti (art. 26). D'altra parte, l'art. 27 stabilisce che i pubblici dipendenti non sono responsabili per i provvedimenti adottati in conseguenza di dichiarazioni false e mendaci o di documenti falsi (naturalmente fatti salvi i casi di dolo o colpa grave).

Le norme finali di cui al Titolo VII individuano in particolare disposizioni transitorie per regolare il regime giuridico in attesa di specifiche riforme di attuazione. Accanto all'art. 28 che riguarda alcuni aspetti organizzativi nelle more dell'applicazione piena della disciplina che s'intende introdurre, l'art. 29 prevede l'abrogazione espressa della Legge 21 ottobre 1988 n. 105 e, ritualmente, di tutte le norme in contrasto, salvo le disposizioni ivi contenute relative alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e a quelle sostitutive di atti di notorietà; per motivi organizzativi, infatti, esse devono rimanere transitoriamente in vigore, in virtù dell'art. 28, per permettere all'amministrazione pubblica di provvedere a quanto necessario per il suo funzionamento.

L'art. 28, in verità, compie un passo ulteriore verso la semplificazione e riduzione degli oneri a carico di cittadini ed imprese poiché prevede il dovere dell'amministrazione di predisporre la modulistica e la revisione dell'imposta di bollo sui certificati e sulle autocertificazioni, queste ultime fino ad oggi non certo favorite neppure sul piano tributario. Gli uffici interessati hanno dunque il dovere di effettuare una ricognizione delle certificazioni di loro competenza, di predisporre quanto necessario all'applicazione della legge per l'accesso ai dati e di approntare la modulistica per le dichiarazioni sostitutive L'imposta di bollo di cui alla Legge 29 ottobre 1981 n.86 e successive modifiche, prevista sui certificati e sugli atti indicati dal progetto di legge, sarà modificata con decreto delegato che terrà conto degli adempimenti sopra detti e dovrà, almeno per questi atti, superare la concezione di “balzello” con quella di partecipazione al servizio ricevuto.

Ecc.mi Capitani Reggenti,  
On.li Consiglieri,

il presente progetto promuove importantissimi cambiamenti all'interno dell'attività amministrativa ed incentiva l'amministrazione a rispondere in maniera sempre più soddisfacente alle esigenze di un'utenza da considerarsi protagonista dei servizi pubblici.

La semplificazione amministrativa è in se stessa un fine. Ma con questo testo del tutto rivolto all'utenza e al cittadino, è anche un considerevole mezzo per migliorare il rapporto dei cittadini con l'amministrazione, in particolare liberandoli dall'onere di presentare documenti già in possesso dell'amministrazione e consentendo loro di sostituire certificazioni e atti di notorietà con dichiarazioni sottoscritte dagli interessati medesimi.

Alla luce dell'importante contributo che il progetto intende fornire all'avviato percorso di riforma della Pubblica Amministrazione, si confida che il testo allegato trovi ampio accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni